



IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO 5560

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 06 novembre 2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECO SISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Dott. Andrea Orlando

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1724 del 06/11/2017

Seduta Num. 41

Questo lunedì 06 **del mese di** novembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** Padiglione Esprit Nouveau - Piazza della Costituzione - BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2017/1841 del 30/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E
DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA,
DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE
INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7
NOVEMBRE 2012, N. 11.

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";

Richiamata, altresì, la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che disciplina e suddivide le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 2014, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;

Visto, inoltre, l'art. 26 della citata legge regionale n. 11/2012, che prevede che la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della predetta legge regionale n. 11/2012 disciplinando, in particolare:

- a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
- b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;

- c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici;
- d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
- e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
- f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
- g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;
- h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca;
- i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
- j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere;

Ritenuto, pertanto necessario, per le motivazioni sopra riportate, provvedere all'approvazione di uno schema di regolamento regionale recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita la Commissione ittica regionale, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2016;

Sentito il Comitato di consultazione, di cui all'art. 41 della citata L.R. n. 13/2015 nella seduta del 21 giugno 2017;

Richiamato l'art. 49, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna", secondo il quale la Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 199 del 17 febbraio 2014 "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti

proposti dalla Giunta regionale", ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, che stabiliscono quanto segue:

- tutte le delibere di approvazione di regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente;
- tutte le delibere di approvazione di regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del giorno 11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 26 luglio 2017;
- dell'esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza - di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed alla "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04", approvata con propria deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007 - comunicato con nota del Responsabile del Servizio regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna, acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con prot. n. NP/2017/23307 del 26 ottobre 2017;

Dato atto, infine, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di provvedimento regolamentare recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca,

dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11", costituito da n. 33 articoli e 2 allegati, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 2) di inviare lo schema di provvedimento regolamentare di cui al punto 1), corredato dalla relazione di accompagnamento e dalla scheda tecnico-finanziaria, all'Assemblea legislativa per l'espressione del previsto parere, secondo quanto disciplinato dall'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto regionale;
- 3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Suddivisione zoogeografica
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Specie autoctone e parautoctone
- Art. 5 - Specie alloctone

CAPO II - NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

- Art. 6 - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
- Art. 7 - Speciali misure

CAPO III - ESERCIZIO DELLA PESCA

TITOLO I - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"

- Art. 8 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
- Art. 9 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
- Art. 10 - Uso dei bilancioni fissi
- Art. 11 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture

TITOLO II - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"

- Art. 12 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
- Art. 13 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
- Art. 14 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture

TITOLO III - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"

- Art. 15 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
- Art. 16 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture

TITOLO IV - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"

- Art. 17 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
- Art. 18 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture

CAPO IV - MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA

- Art. 19 - Accessibilità arginale
- Art. 20 - Distanza tra pescatori in esercizio

TITOLO I - ORARI E LIMITI DI PESCA

- Art. 21 - Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"
- Art. 22 - Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C"
- Art. 23 - Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"
- Art. 24 - Tecniche e strumenti particolari di pesca

TITOLO II - LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI PRELIEVO

Art. 25 - Limiti quantitativi per la pesca professionale

Art. 26 - Limiti quantitativi per la pesca sportiva o ricreativa

CAPO V - ATTIVITÀ VARIE

Art. 27 - Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici ed idrici

TITOLO I - ATTIVITÀ AGONISTICA

Art. 28 - Criteri per la gestione dell'attività agonistica

Art. 29 - Gare di pesca ai salmonidi

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 - Tesserini di pesca controllata

Art. 31 - Corsi di avvicinamento alla pesca

Art. 32 - Carico di pesca professionale sostenibile nelle zone classificate "B"

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 33 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1 - Elenco delle specie autoctone e parautoctone (art. 4 del regolamento regionale)

ALLEGATO 2 - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione (art. 6 del regolamento regionale)

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “*Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*”, secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge medesima.

Articolo 2

Suddivisione zoogeografica

1. Ai fini del presente regolamento e secondo l’attuale classificazione scientifica, nell’ambito della suddivisione zoogeografica (“ittiogeografica”) del territorio italiano, le acque interne della Regione appartengono al “Distretto Padano-Veneto”, fatto salvo per le alte testate dei bacini del Tevere e dell’Arno, che appartengono al “Distretto Tosco-Laziale”.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) “specie autoctona” (o “nativa”): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico;
- b) “specie parautoctona”: specie che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.. Rientrano in tale categoria le specie di interesse storico-culturale di cui alla legge regionale n. 11 del 2012;
- c) “specie alloctona” (o “esotica” o “aliena”): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane;
- d) “amo”: strumento dotato di una o più punte, ciascuna terminante all’estremità con uno o più ardiglioni;
- e) “amo singolo”: amo dotato di una sola punta.

Articolo 4

Specie autoctone e parautoctone

1. Le specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale sono quelle incluse nella tabella di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Specie alloctone

1. Sono specie alloctone tutte le specie non inserite nella tabella di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

CAPO II NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Articolo 6

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione

1. La detenzione delle specie autoctone e parautoctone di cui all'allegato 1 è consentita nella misura minima, nei limiti e con l'osservanza dei periodi di divieto riportati nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono da considerarsi estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura accidentale, la presenza va segnalata agli uffici regionali, utilizzando l'apposito modulo reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono inserite tra quelle protette a livello di Unione Europea. Ne è vietata la pesca all'interno dei siti Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
4. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità della pinna caudale o dal suo lobo più lungo.
5. I periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'allegato 2 si applicano anche alla pesca professionale.
6. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne della Regione di specie alloctone è vietata. Tuttavia, per le specie "trota iridea" (*Oncorhynchus mykiss*), "salmerino alpino" (*Salvelinus alpinus*), "pesce gatto" (*Ameiurus melas*), "persico trota" (*Micropterus salmoides*) e "temolo" (*Thymallus thymallus*), fermo restando il divieto di introduzione in natura, sono ammessi, nell'ambito del Programma ittico regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2012, interventi di gestione delle popolazioni, finalizzati all'attività agonistica o a regimi speciali di pesca, ove non si siano evidenziate caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche che sconsiglino tali pratiche e, limitatamente a questi casi, è consentita la re-immissione degli esemplari pescati. Introduzioni di salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) sono consentite limitatamente al solo Lago Santo Parmense.

Articolo 7

Speciali misure

1. Gli esemplari di cui all'allegato 1 del presente regolamento, catturati durante il periodo di divieto di pesca o di misura inferiore alla minima consentita, devono essere immediatamente rilasciati e re-immessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
2. È consentita la deroga alla rescissione della lenza di cui al precedente comma nel caso di utilizzo di esche artificiali.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del presente regolamento, la Giunta regionale può autorizzare la re-immissione di esemplari alloctoni nei tratti adibiti a particolari discipline di pesca o aventi particolari caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche in termini di artificializzazione o degrado del corpo idrico e della comunità ittica.
4. La Giunta regionale, nei tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata una particolare infestazione di specie invasive, può prevedere specifiche azioni finalizzate al loro contenimento, per la cui realizzazione si può avvalere, mediante appositi accordi, delle Associazioni piscatorie o dei pescatori professionali.

CAPO III
ESERCIZIO DELLA PESCA
TITOLO I
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"

Articolo 8

Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)

1. Al pescatore professionale è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

a) **archetto**. Bocca a semi-arco: altezza massima 90 centimetri; diametro massimo 90 centimetri; lunghezza massima dell'attrezzo 250 centimetri; lunghezza del primo inganno: almeno 60 centimetri, con maglia non inferiore a 24 millimetri; secondo inganno: lunghezza massima 190 centimetri, con maglia non inferiore a 10 millimetri. L'attrezzo non può avere più di tre inganni;

b) **filare tramagliato o tramaglio**. Lunghezza massima della rete 25 metri; altezza massima della rete 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;

c) **bilancione a mano ed a carrucola**. Lato massimo della rete 15 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 4 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a 1 metro con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca;

d) **bilancia a mano ed a carrucola**. Lato massimo della rete 6 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 18 millimetri. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 25 metri;

e) **bilancino o quadratello**. Lato massimo della rete: 1,50 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 20 metri;

f) **guada o ligorsa**. Lunghezza massima di lato strisciante: 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a 1 metro mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a 6 millimetri;

g) **bertavello o bigullo**, con o senza ali, o **cogollo**. Diametro massimo della bocca: 1,50 metri; il lato della maglia non deve essere inferiore a 10 millimetri; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a 14 millimetri; la lunghezza delle ali non deve superare i 30 metri e comunque non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a 30 metri per quelli con ali e 5 metri per quelli senza ali;

h) **dirlindana o piacentina** (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente comma;

i) **nassa**: la distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a 12 millimetri;

j) **tirlindana**: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;

k) **da una a tre canne** con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocata entro uno spazio di 15 metri.

2. Nelle acque del fiume Po è, inoltre, consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

a) **tramaglione**: lunghezza massima della rete: 50 metri, altezza massima della rete: 2 metri; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 millimetri;

b) **sparviero** (o “**jazzo**” o “**ghiaccio**”), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

3. Gli attrezzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono posati in acqua quando ciò non ostacoli la navigazione e sono muniti di un contrassegno inamovibile che riporta il codice di identificazione del proprietario; sono, altresì, segnalati a mezzo di galleggianti, anch'essi riportanti il codice identificativo del titolare. I contrassegni degli attrezzi devono essere prontamente sostituiti, quando risultino non chiaramente decifrabili.

4. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

5. Gli attrezzi non devono mai occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

6. L'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, al di fuori delle modalità e delle caratteristiche consentite, costituisce la fattispecie di pesca con attrezzi vietati ad elevata capacità di cattura.

7. È, inoltre, consentita la pesca a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

8. I fiumi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in comune con altre Regioni, possono essere soggetti ad appositi regolamenti di gestione a carattere interregionale.

9. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre Regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

10. Il pescatore professionale è operatore del settore alimentare, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; è tenuto, pertanto, alla registrazione come impresa di tipo individuale o collettiva.

Articolo 9

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)

1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;

b) una **lenza a mano**, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;

c) una **bilancella** con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque

dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;

d) **bilancia** con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fissetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;

e) **dirlindana o piacentina**: rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;

f) **tirlindana**: (lenza a mano), con non più di tre ami;

g) **bilancione fisso**: l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;

h) **sparviero** (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Articolo 10

Uso dei bilancioni fissi

1. L'uso dei bilancioni fissi è consentito solamente se risultano montati su strutture predisposte, i cui proprietari siano in possesso della licenza di pesca e della concessione rilasciata dall'autorità competente e siano in regola con le vigenti norme paesaggistiche e urbanistiche.

2. La Regione, sentito il Tavolo di consultazione locale, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico regionale nel bacino idrografico di riferimento, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.

3. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a 2,5 metri dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato.

Articolo 11

Quantità e qualità delle esche e delle pasture

1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:
 - a) nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
 - b) nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.
3. Nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo sono incluse le "terre" impiegate per la pasturazione.
4. È consentito l'utilizzo come esca di frazioni di pesce di specie ittiche alloctone.

TITOLO II

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"

Articolo 12

Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)

1. Nel Piano ittico regionale sono individuati i corsi d'acqua o loro tratti nei quali è consentito lo svolgimento della pesca professionale.
2. In tali corsi o tratti è consentito l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, con le caratteristiche ivi indicate.
3. La pesca da natante è consentita limitatamente alle operazioni per la posa e il recupero delle reti e del pescato.
4. Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 13

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)

1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
 - a) da una a **tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
 - b) una **lenza a mano**, con non più 3 ami;
 - c) una **bilancella** con lato massimo della rete di 1,50 metri montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i 10 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua nonché utilizzare altri strumenti di pesca. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri.
2. La pesca da natante è consentita unicamente nei tratti ove ciò sia esplicitamente previsto dal Programma ittico regionale.
3. È, inoltre, consentita la pesca con i bilancioni fissi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano ittico regionale, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

Articolo 14

Quantità e qualità delle esche e delle pasture

1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.

TITOLO III

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"

Articolo 15

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)

1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.

Articolo 16

Quantità e qualità delle esche e delle pasture

1. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo di pastura solida per ogni giornata di pesca, comprese le esche.
2. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.

TITOLO IV

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"

Articolo 17

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)

1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o artificiale.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.

Articolo 18

Quantità e qualità delle esche e delle pasture

1. Nell'esercizio della pesca sportiva è vietato ogni tipo di pasturazione.
2. È, altresì, vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

CAPO IV
MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA

Articolo 19
Accessibilità arginale

1. È vietato accedere alle sommità arginali prive di strade rotabili con veicoli motorizzati di cilindrata superiore a 50 cc.
2. È fatta eccezione per i mezzi agricoli che svolgono interventi di coltivazione o manutenzione.

Articolo 20
Distanza tra pescatori in esercizio

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno 15 metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
2. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno 20 metri, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
3. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno 20 metri deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo operano anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
5. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dagli appostamenti fissi di caccia autorizzati.

TITOLO I
ORARI E LIMITI DI PESCA

Articolo 21
Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"

1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "A" è permessa senza nessun limite di orario, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012.
2. La Giunta regionale può introdurre, per periodi limitati, eventuali ulteriori limitazioni.

Articolo 22
Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C"

1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C" è consentita secondo i seguenti orari:
 - a) dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
 - b) dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 05:00 alle ore 19:00;
 - c) dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 04:00 alle ore 20:00;
 - d) dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 04:00 alle ore 21:00;
 - e) dall'1 settembre al 31 ottobre: alle ore 05:00 alle ore 19:00;
 - f) dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
2. Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.
3. Specifiche deroghe al divieto di pesca notturna possono essere stabilite dalla Giunta regionale in aree ben identificate, per la pratica del tipo "carp-fishing" o per il contenimento di specie alloctone.

Articolo 23

Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"

1. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00 dell'ultima domenica di marzo.
2. Nei restanti mesi dell'anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria "B" e "C", secondo l'articolazione temporale fissata al comma 1 dell'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 24

Tecniche e strumenti particolari di pesca

1. Tecniche speciali ed innovative di pesca, non disciplinate dal presente regolamento, possono essere praticate limitatamente a specifiche aree, individuate nel Programma ittico regionale.

TITOLO II

LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI PRELIEVO

Articolo 25

Limiti quantitativi per la pesca professionale

1. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria "A" e nelle acque di categoria "B" in cui la pesca professionale è consentita.
2. A cadenza annuale, ogni pescatore professionale deve trasmettere, agli uffici regionali, il resoconto delle catture eseguite, utilizzando l'apposito modulo, reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia Romagna. Tale adempimento è dovuto anche nel caso in cui non sia stata svolta nessuna attività di pesca.
3. La Giunta regionale può prevedere limitazioni al pescato ovvero istituire una quota annuale massima di prelievo per una o più specie ittiche, oltre la quale la pesca professionale deve essere sospesa.

Articolo 26

Limiti quantitativi per la pesca sportiva o ricreativa

1. Il pescatore sportivo o ricreativo, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento, è soggetto a un limite giornaliero di prelievo come di seguito indicato:
 - a) Zona "A" – quantitativo massimo 5 chili;
 - b) Zona "B" – quantitativo massimo 4 chili;
 - c) Zone "C" e "D" – quantitativo massimo 2 chili, compresi i salmonidi.
2. Il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi 10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento.
3. È fatta deroga ai limiti quantitativi del presente articolo quando il peso è superato dall'ultimo esemplare catturato.
4. Le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso.
5. È consentito il prelievo giornaliero di massimo 5 esemplari di salmonidi; per ogni esemplare trattenuto va eseguita l'immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata. Tale limite quantitativo ed anche l'obbligo di registrazione immediata delle catture non si applicano ai partecipanti a gare di pesca ai salmonidi, limitatamente ai tempi di svolgimento delle singole manifestazioni.
6. Ai pescatori sportivi e ricreativi è vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

CAPO V ATTIVITÀ VARIE

Articolo 27

Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici ed idrici

1. Le acque di bonifica e degli invasi idroelettrici e idrici sono classificate come ricadenti in “zona A”, “zona B”, “zona C” e “zona D”, in analogia con le caratteristiche dei corsi d’acqua naturali.
2. La gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici e idrici avviene con le medesime modalità previste, per le acque di analoga classificazione, dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal presente regolamento.
3. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la posa e la raccolta degli attrezzi per la pesca professionale. La pesca con il “belly-boat” è permessa in corpi idrici o loro tratti, identificati dalla Regione, previo parere positivo dell’Ente gestore.
4. La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui la pesca è vietata in quanto potenzialmente dannosa agli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l’esercizio della pesca.

TITOLO I ATTIVITÀ AGONISTICA

Articolo 28

Criteri per la gestione dell’attività agonistica

1. La Giunta regionale approva il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d’acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara.
2. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone “A”, “B” e “C”.
3. Quando non sono in svolgimento gare, l’esercizio della pesca è libero.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi e sono dedicati prioritariamente all’attività agonistica. Nei tratti di corsi d’acqua individuati invece come campi di gara temporanei l’attività agonistica deve risultare compatibile con l’esercizio della libera pesca.
5. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo.
6. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento sui limiti quantitativi del pescato e delle pasture, sulle misure e sul periodo di divieto, è consentita la detenzione temporanea dei pesci catturati unicamente se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale attività non è da considerarsi attività di ripopolamento. Terminato lo svolgimento delle gare è fatto obbligo, ponendo attenzione al benessere della fauna ittica, del rilascio del pescato immediatamente dopo le operazioni di pesatura, ad eccezione del siluro e dei salmonidi.
7. Gli organizzatori della competizione sono responsabili dell’attuazione delle pratiche volte a garantire le migliori condizioni per il mantenimento in vita del pescato.
8. Quanto disposto ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo si applica anche alle manifestazioni agonistiche presso i laghetti di pesca a pagamento, organizzate dal gestore, da pescatori o associazioni locali.
9. Limitatamente ai bacini idroelettrici o idrici classificati in zona “C”, ove siano individuati campi gara temporanei, la Giunta può concedere una specifica deroga all’utilizzo di due canne solo in occasione di gare di pesca di particolare rilevanza con tecnica “carp-fishing”.

10. La Regione, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, definisce, con il Programma ittico annuale, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle Associazioni che gestiscono l'attività agonistica nel campo di gara.

11. Le Associazioni piscatorie che intendono gestire l'attività agonistica in un campo di gara devono presentare alla Regione il calendario delle gare entro il venti del mese precedente a quello dello svolgimento delle competizioni.

12. Le Associazioni individuate per la gestione dell'attività agonistica e che organizzano le manifestazioni hanno il compito di:

a) raccogliere le richieste di organizzazione di gare nei campi a loro affidati per la gestione dell'attività agonistica;

b) curare tutte le attività amministrative legate ai permessi di gara;

c) fornire ai singoli richiedenti le indicazioni relative alle modalità d'uso e alla delimitazione del campo di gara di pertinenza;

d) assumere l'onere della segnalazione e controllo dei campi di gara durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche e tabellazione dei tratti riservati alle singole manifestazioni. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della gara medesima. I partecipanti alla gara dovranno essere controllati in relazione al possesso della licenza di pesca sportiva, dell'eventuale pastura e degli attrezzi;

e) assumere, previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta eventualmente necessari, gli oneri di eventuali interventi di manutenzione ordinaria supplementare a fini agonistici come sfalcio di erba o canneto, pulizia delle sponde, asporto dei rifiuti, ripristino e mantenimento delle tabelle segnaletiche individuanti i campi di gara;

f) agire sempre nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del territorio e della proprietà, avendo riguardo di non alterare la morfologia e la vegetazione delle sponde e degli argini interessati dai campi di gara;

g) escludere dalla gara i tratti ove siano presenti elettrodotti e sifoni di derivazione. In ogni caso la distanza minima dal posto di gara da un elettrodotto o da un sifone di derivazione dovrà essere di almeno 30 metri;

h) controllare il transito arginale, ai fini di un corretto utilizzo delle piste attrezzate per quanto attiene anche alla sosta ed al parcheggio dei mezzi di trasporto ed all'allestimento delle eventuali strutture di bivacco;

i) operare con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare e nelle fasi immediatamente precedenti o successive e nelle operazioni di manutenzione di cui alla precedente lettera e). A tal fine è fatto obbligo all'Associazione di contrarre le necessarie assicurazioni a copertura degli eventuali rischi.

13. Gli organizzatori sono tenuti a far rispettare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare rifiuti nel posto di gara e di utilizzare i contenitori idonei alla raccolta differenziata degli stessi, ove presenti.

Articolo 29

Gare di pesca ai salmonidi

1. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone classificate "B" e "C".

2. La Regione può autorizzare l'immissione di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) o di trota fario (*Salmo trutta*) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona classificata "D". Nel caso in cui siano presenti barriere invalicabili per la

fauna ittica, il limite all'immissione delle trote può iniziare immediatamente a valle della predetta barriera, sempre in acque di categoria "C".

3. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono senza la re-immissione del pescato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente soppressi e asportati al termine delle operazioni di pesatura.

4. Le immissioni di trote devono essere quantitativamente proporzionate all'estensione del campo di gara, comunque mai superiori a 2,5 chili per partecipante, e compiute con esemplari di misura non inferiore a 22 centimetri.

5. I salmonidi immessi devono provenire da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "*Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie*".

6. Nei campi di gara individuati nelle acque di categoria "C", sono vietate le gare di pesca ai salmonidi nei periodi che coincidono con la riproduzione delle specie autoctone presenti e in particolare nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 luglio.

7. A conclusione di ogni manifestazione agonistica nei campi di gara permanenti e temporanei, l'esercizio della pesca è libero anche in presenza di immissioni straordinarie.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 30

Tesserini di pesca controllata

1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. Nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i tesserini di pesca controllata sono rilasciati attraverso i Comuni o le loro Unioni e le Associazioni piscatorie, che curano anche la registrazione dei dati di consegna sul Sistema. I medesimi soggetti provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata per l'elaborazione dei dati relativi alle presenze ed ai prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento.

3. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso. Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta regionale determina l'eventuale costo del tesserino.

4. In occasione della prima cattura giornaliera il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle il codice del sottobacino in cui sta pescando che ritrova in legenda sul tesserino stesso; se, nella stessa giornata, la pesca viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.

5. Per ogni salmonide pescato deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la casella relativa agli esemplari depositati.

6. Sono vietate le cancellature e l'uso della matita o di penne non indelebili.

7. In caso di smarrimento, è possibile ottenere un nuovo tesserino solo dopo avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento, è consentita la sostituzione del tesserino previa consegna del documento deteriorato.

8. Il tesserino deve essere restituito nel momento in cui ne viene richiesto uno per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere inviato agli uffici regionali competenti.

Articolo 31

Corsi di avvicinamento alla pesca

1. Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012, i corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, organizzati dalle Associazioni piscatorie, devono essere tenuti da personale formato e competente e svolgersi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) i corsi sono aperti a tutti i minorenni che frequentino almeno una scuola di istruzione secondaria o che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
- b) le persone ammesse a frequentare i corsi non possono superare le 40 unità per lezione e ciascuno dei discenti dovrà confermare la propria presenza mediante firma sul registro del corso predisposto dall'associazione organizzatrice;
- c) i corsi devono prevedere un'articolazione su un minimo di 5 lezioni teorico-pratiche della durata di almeno due ore ciascuna, avendo cura di trattare adeguatamente i seguenti temi:
 - 1) cenni di ecologia degli ambienti acquatici, di catena alimentare, di piramide ecologica, struttura e rapporti sociali: competizioni, predazione e migrazione;
 - 2) fauna ittica protetta, fauna ittica autoctona ed alloctona;
 - 3) riconoscimento delle principali specie dei pesci italiani e fondamenti della biologia dei pesci;
 - 4) tutela e gestione del patrimonio ittico, organizzazione dei bacini idrografici, introduzioni, reintroduzioni, tecniche di ripopolamento;
 - 5) legislazione regionale, nazionale e dell'Unione europea inerente la tutela della fauna ittica e l'esercizio della pesca nelle acque interne;
 - 6) cenni di primo soccorso.

2. Al termine di ciascun corso l'associazione organizzatrice avrà cura di registrare sul Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti le persone formate a cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 3 del presente articolo.

3. L'attestato di frequenza al corso verrà rilasciato a coloro che abbiano effettuato al massimo una sola assenza. Il documento predisposto dalla Regione, convalidato dall'associazione organizzatrice e dal responsabile del corso consentirà loro di esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna senza alcun obbligo di licenza di pesca fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 32

Carico di pesca professionale sostenibile nelle zone classificate "B"

1. Nelle acque classificate di categoria "B" possono essere individuati tratti nei quali è ammesso anche l'esercizio della pesca professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012. I tratti destinati a tale scopo dovranno avere lunghezza minima non inferiore a 500 metri.

2. Per ciascun tratto di almeno 500 metri di lunghezza, potrà essere concessa una sola autorizzazione alla pesca professionale da assegnare mediante bando ad evidenza pubblica redatto secondo i criteri definiti con atto di Giunta regionale. Per tratti di canali di lunghezza superiore ai 500 metri verranno assegnate concessioni in numero proporzionale a 1/500 arrotondato per difetto, senza individuazione delle singole aree interessate.

3. I criteri per l'assegnazione di ciascuna zona devono, in particolare, tener conto:

- a) del minor numero di chilometri di concessioni di acque "B" già possedute;
- b) del minor numero di violazioni verbalizzate negli ultimi 6 anni;
- c) della tipologia di attrezzi usati, con preferenza di quelli con cattura in vivo.

4. L'assegnazione è personale, non cedibile e rimane valida per un massimo di 5 anni e comunque andrà rimessa nuovamente a bando dopo l'approvazione del Piano Ittico Regionale che individua le acque "B" sulle quali è possibile esercitare la pesca professionale. L'assegnazione verrà revocata nei casi di mancata comunicazione dei dati sui prelievi di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012 o del mancato versamento della tassa di concessione annuale di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 33 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore l'ultima domenica di marzo 2018, in coincidenza con l'inizio della stagione piscatoria 2018-2019.

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

ALLEGATO 1

Elenco delle specie autoctone e parautoctone

(articolo 4 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Alborella	<i>Alburnus alburnus</i>
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
Barbo canino	<i>Barbus meridionalis</i>
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>
Barbo tiberino	<i>Barbus tiberinus</i>
Bavosa	<i>Salaria pavo</i>
Bosega	<i>Chelon labrosus</i>
Bottatrice	<i>Lota lota</i>
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus (sin. Squalius squalus)</i>
Cavedano etrusco	<i>Squalius lucumonis</i>
Cefalo	<i>Mugil cephalus</i>
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>
Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>
Gambero di fiume	<i>Austropotamobius pallipes</i>
Granchio d'acqua dolce	<i>Potamon fluviatile</i>
Ghiozzetto cinerino	<i>Pomatoschistus canestrini</i>
Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzae</i>
Ghiozzo nero	<i>Gobius niger</i>
Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensii</i>
Ghiozzo gò	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>
Ghiozzo marmoreggiato	<i>Pomatoschistus marmoratus</i>
Ghiozzetto minuto	<i>Pomatoschistus minutus</i>

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

segue **ALLEGATO 1**

Elenco delle specie autoctone e parautoctone
(articolo 4 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Gobione	<i>Gobio gobio</i>
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>
Lampreda di fiume	<i>Lampreta fluviatilis</i>
Lampreda padana	<i>Lampreta zanandreae</i>
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>
Latterino	<i>Atherina boyeri</i>
Luccio	<i>Esox cisalpinus (sin. Esox flaviae)</i>
Muggine calamita	<i>Liza ramada</i>
Muggine dorato	<i>Liza aurata</i>
Muggine musino	<i>Liza saliens</i>
Nono	<i>Aphanius fasciatus</i>
Orata	<i>Sparus aurata</i>
Paganello	<i>Gobius paganellus</i>
Panzarolo	<i>Knipowitschia punctatissima</i>
Passera	<i>Platichthys flesus</i>
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>
Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>
Pesce ago di rio	<i>Syngnathus abaster</i>
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>
Rovella	<i>Rutilus rubilio</i>
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>
Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

***segue* ALLEGATO 1**

Elenco delle specie autoctone e parautoctone

(articolo 4 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>
Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>
Storione ladano	<i>Huso huso</i>
Tinca	<i>Tinca tinca</i>
Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>
Trota fario (varietà diverse)	<i>Salmo trutta</i>
Vairone	<i>Leuciscus souffia (sin. Telestes muticellus)</i>

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

ALLEGATO 2

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
(articolo 6 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI
Alborella	dall'1 aprile al 15 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 40 capi per pescatore al giorno.
Anguilla	dall'1 al 30 novembre	Misura minima: 40 cm. Si possono trattenere al massimo n. 2 capi per pescatore al giorno. Divieto di utilizzo dell'anguilla come esca viva o morta anche porzionata. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Barbo canino	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Barbo comune	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 25 cm A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Barbo tiberino	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 25 cm A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Bavosa	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Bosega		Misura minima: 20 cm
Bottatrice	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Cagnetta	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Carpa	dal 15 maggio al 30 giugno	Misura Minima: 30 centimetri
Cavedano	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 16 cm

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

segue **ALLEGATO 2**

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
(articolo 6 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI
Cavedano etrusco	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 16 cm
Cefalo		Misura minima: cm 20
Cheppia	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Cobite comune	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Cobite mascherato	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Gambero di fiume	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Granchio d'acqua dolce	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Ghiozzetto cinerino	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzetto di laguna	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzetto minuto	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo gò	dall'1 marzo al 30 maggio	Misura minima: 12cm
Ghiozzo marmoreggiato	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo nero	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo padano	dall'1 gennaio al 31 dicembre	

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

segue **ALLEGATO 2**

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
(articolo 6 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI
Gobione	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Lampreda di fiume	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lampreda di mare	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lampreda padana	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lasca	dall'1 febbraio al 31 maggio	Misura minima: 15 cm Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Latterino	dall'1 al 30 aprile	Misura minima: 5 cm
Luccio	dall'1 gennaio al 30 marzo	Misura minima: 70 cm Si può trattenere n. 1 capo per pescatore al giorno.
Muggine calamita		Misura minima: 20 cm
Muggine dorato		Misura minima: 20 cm
Muggine musino		Misura minima: 20 cm

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

segue **ALLEGATO 2**

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
(articolo 6 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI
Nono	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Orata		Misura minima: 20 cm
Paganello	dall'1 aprile al 31 maggio	Misura minima: 7 cm
Panzarolo	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Passera	dal 15 dicembre al 31 gennaio	Misura minima: 15 cm
Persico reale	dal 15 marzo al 15 maggio	Misura minima: 20. cm Si possono trattenere al massimo n. 5 capi per pescatore al giorno.
Pesce ago	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Pesce ago di rio	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Pigo	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Rovella	dal 1 aprile al 30 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Sanguinerola	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Savetta	dall'1 gennaio al 31 dicembre	

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

segue **ALLEGATO 2**

Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione

(articolo 6 del regolamento regionale)

NOME COMUNE	PERIODO DI DIVIETO	MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI
Scardola	dall'1 maggio al 30 giugno	
Scazzone	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Spinarello	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Spigola		Misura minima: 25 cm. Si possono trattenere al massimo n. 2 capi per pescatore al giorno.
Storione cobice	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Storione comune	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Storione ladano	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Tinca	dal 15 maggio al 31 luglio	Misura minima: 30 cm. Si può trattenere al massimo n. 1 capo per pescatore al giorno.
Triotto	dall'1 aprile al 30 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno.
Trota fario (varietà diverse)	dall'ora di fine pesca della prima domenica di ottobre all'ora di inizio pesca dell'ultima domenica di marzo	Misura minima: 22 cm Si possono trattenere al massimo n. 5 capi per pescatore al giorno. Obbligo registrazione catture.
Vairone	dal 1 aprile al 30 giugno	Misura minima: cm 10. Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

RELAZIONE

La presente proposta di provvedimento regolamentare costituisce attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012 n. 11, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la definizione delle modalità di attuazione delle norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne.

Si evidenzia che la legge regionale n. 11 del 2012 è stata, dapprima, modificata dalla legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 e, successivamente, dalla legge regionale 6 marzo 2017, n. 2.

In particolare, con la legge regionale n. 2 del 2017 si è provveduto, tra l'altro, a dare attuazione al percorso di razionalizzazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

Le modifiche di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015 assegnano, infatti, alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, escludendo le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. La medesima legge regionale n. 13 del 2015 ha, altresì, previsto l'introito, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, dei proventi derivanti dalle sanzioni.

La presente proposta di provvedimento regolamentare contiene le norme di attuazione della legge regionale n. 11 del 2012, sugli ambiti fissati dall'art. 26 della medesima legge regionale.

In sintesi, la proposta di provvedimento regolamentare, costituita complessivamente di 33 articoli, è strutturata in 7 Capi e 2 Allegati.

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Il Capo I (artt. 1 – 5) illustra l'oggetto, contiene le definizioni utili per una corretta attuazione del regolamento ed, infine, rinviando all'allegato 1 alla medesima proposta di regolamento, riporta l'elenco delle specie "autoctone" e di quelle "parautoctone", cioè presenti da tempo nel territorio regionale dove hanno ormai assunto un innegabile valore storico-culturale ed aleutico.

In particolare:

- l'**articolo 1**, definisce l'oggetto delle disposizioni contenute nel regolamento delineandone la natura di attuazione secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 11/2012;

- l'**articolo 2** riprende l'attuale classificazione scientifica per inquadrare le acque interne della Regione Emilia-Romagna nell'ambito della più ampia suddivisione ittiogeografica del territorio italiano;
- l'**articolo 3** fornisce le definizioni specialistiche riferite alle tipologie di specie di fauna ittica che popolano le acque interne della Regione, distinguendo tra specie "specie autoctone", "specie parautoctone" e "specie alloctone";
- l'**articolo 4** fa riferimento alle specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale e rimanda all'elenco contenuto nella tabella di cui all'allegato 1 del regolamento;
- l'**articolo 5** fissa il criterio per l'individuazione delle "specie alloctone", in cui rientrano tutte le specie non inserite nella tabella di cui all'allegato 1.

CAPO II - NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Il Capo II (artt. 6 e 7) contiene le indicazioni sui periodi di protezione, sulle misure minime di cattura e sulle eventuali limitazioni specifiche di detenzione, riportate nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente proposta di regolamento. In relazione alle limitazioni specifiche di detenzione, la loro previsione è stata introdotta per differenziare i livelli di prelievo ammissibili tra le specie più comuni e quelle che sono indicate dall'Unione Europea come maggiormente meritevoli di tutela (vairone, lasca e rovello). Di particolare interesse è l'invito alla collaborazione dei pescatori nel segnalare eventuali catture di specie considerate estinte o estremamente rare sul territorio regionale.

In particolare:

- l'**articolo 6** stabilisce, per le specie autoctone e parautoctone, le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto da osservare ed i limiti di detenzione, rimandando alla tabella di cui all'allegato 2 del regolamento. Al comma 6 vengono individuate alcune specie che, pur alloctone, possono essere oggetto di attività di gestione delle popolazioni già presenti;
- l'**articolo 7** introduce speciali misure comportamentali volte alla salvaguardia degli esemplari appartenenti alle specie autoctone di cui al citato allegato 1. Viene, inoltre, introdotta una possibile deroga al divieto di re-immissione delle specie ittiche alloctone, su autorizzazione della Giunta regionale, in presenza di particolari caratteristiche biologiche, ecologiche e gestionali.

CAPO III - ESERCIZIO DELLA PESCA

Il Capo III (artt. 8 – 18) contiene l'elencazione e la descrizione degli attrezzi da pesca nonché le esche e le pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici ("zona classificata A", "zona classificata B", "zona classificata C" e "zona classificata D", di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2012) ed alla tipologia di attività svolta (pesca professionale, sportiva o ricreativa). Sono state, inoltre, definite le modalità di utilizzo dei natanti a fini piscatori. Si evidenzia che tra gli attrezzi ammessi sia per la pesca di mestiere che per quella sportiva o ricreativa non figura la mazzacchera, strumento specifico per la cattura dell'anguilla, in quanto specie bisognosa di tutela.

La nuova regolamentazione introduce, inoltre, per le acque di maggior pregio (acque C e D) l'obbligo di utilizzare solo ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato allo scopo di ridurre il danno arrecato ad animali che molto spesso vengono rilasciati dopo la cattura.

In particolare:

- nell'ambito del Titolo I (Pesca nelle zone classificate "A")

- l'**articolo 8** elenca gli attrezzi che sono consentiti per la pesca professionale, per i pescatori in possesso della licenza di tipo "A". Viene richiamata, inoltre, la figura del pescatore professionale, equiparato, in base alla normativa europea, all'operatore del settore alimentare e soggetto alla disciplina dell'impresa di tipo individuale o collettiva;
- l'**articolo 9** elenca gli attrezzi consentiti ai pescatori sportivi o ricreativi, in possesso della licenza di tipo "B" o "C";
- l'**articolo 10** definisce le caratteristiche e regola l'utilizzo dei bilancioni fissi, al fine di salvaguardare le specie ittiche;
- l'**articolo 11** stabilisce quantità e qualità delle esche e delle pasture nell'ambito della pesca esercitata nelle acque classificate di categoria "A";
- nell'ambito del Titolo II (Pesca nelle zone classificate "B")
 - l'**articolo 12** elenca gli attrezzi e le relative caratteristiche consentiti per la pesca professionale, per i pescatori titolari di licenza di tipo "A";
 - l'**articolo 13** individua gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa per i pescatori in possesso delle licenze di tipo "B" e "C";
 - l'**articolo 14** definisce la quantità e qualità delle esche e delle pasture consentite per la pesca nelle acque classificate "B";
- nell'ambito del Titolo III (Pesca nelle zone classificate "C")
 - l'**articolo 15** elenca gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva ai pescatori in possesso delle licenze di tipo "B" e "C";
 - l'**articolo 16** definisce la quantità e la qualità delle esche e pasture consentite in acque "C";
- nell'ambito del Titolo IV (Pesca nelle zone classificate "D")
 - l'**articolo 17** fornisce un elenco degli attrezzi consentiti ai pescatori in possesso delle licenze di pesca sportiva di tipo B e C;
 - l'**articolo 18** definisce la quantità e la qualità delle esche e delle pasture da utilizzarsi in tali acque.

CAPO IV - MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA

Il Capo IV (artt. 19 – 26) completa il quadro delle disposizioni per l'esercizio della pesca, fissando modalità, orari e limiti quantitativi di prelievo. Rispetto alla precedente regolamentazione, sono stati ridotti alcuni dei limiti quantitativi massimi prelevabili giornalmente per i pescatori sportivi. È, inoltre, ribadito il divieto di commercializzazione del pescato da parte di pescatori sportivi o ricreativi.

In particolare:

- l'**articolo 19** disciplina l'accesso alle sommità arginali dei corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- l'**articolo 20** definisce la distanza che deve essere tenuta tra i pescatori anche in relazione ai tipi di attrezzi utilizzati dagli stessi;
- nell'ambito del Titolo I (Orari e limiti di pesca)
 - l'**articolo 21** stabilisce gli orari di esercizio della pesca nelle zone classificate "A";

- l'**articolo 22** stabilisce gli orari di esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C";
 - l'**articolo 23** stabilisce il periodo di esercizio della pesca nelle zone classificate "D";
 - l'**articolo 24** rimanda al Programma ittico regionale l'individuazione di limitate aree ove possano essere praticate eventuali tecniche speciali e innovative di pesca non disciplinate dal regolamento;
- nell'ambito del Titolo II (Limiti quantitativi giornalieri di prelievo)
- l'**articolo 25** disciplina i limiti quantitativi relativi al pescato nell'ambito della pesca professionale;
 - l'**articolo 26** disciplina i limiti quantitativi ai quali il pescatore sportivo o ricreativo si deve attenere.

CAPO V - ATTIVITÀ VARIE

Il Capo V (artt. 27 – 29) affronta il tema della regolamentazione della pesca nei canali di bonifica e negli invasi idroelettrici e idrici, assimilandola a quella già prevista per le altre zone analogamente classificate. Vengono, inoltre, declinate le modalità per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti o temporanei da parte delle associazioni piscatorie (così come previsto dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2012) anche in rapporto allo svolgimento della libera pesca.

In particolare:

- l'**articolo 27** introduce una classificazione delle acque di bonifica e degli invasi idroelettrici in analogia con le caratteristiche dei corsi d'acqua naturali, riconducendo la gestione della fauna ittica e della pesca in essi praticata alla disciplina e alle modalità stabilite dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal presente regolamento;
- nell'ambito del Titolo I (Attività agonistica)
 - l'**articolo 28** definisce il contesto ambientale e i criteri per l'allestimento dei campi di gara permanenti o temporanei, e fissa le condizioni essenziali per la gestione dell'attività agonistica svolta dalle associazioni piscatorie;
 - l'**articolo 29** disciplina le zone, i tempi e le modalità di svolgimento delle gare di pesca ai salmonidi.

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Al Capo VI (artt. 30 – 32) sono riportate le disposizioni per la distribuzione (nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2012), l'uso e la restituzione dei tesserini di pesca controllata. Vengono inoltre esplicitati i contenuti minimi che devono essere sviluppati nei corsi di avvicinamento alla pesca, al fine di consentire ai minori di anni 18 di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pagamento licenza di pesca sancito dall'art. 14, comma 2, lettera d, della L.R. n. 11 del 2012.

Infine, vengono definiti i criteri per rendere sostenibile la pressione della pesca professionale sui corpi idrici di categoria "B" in cui tale attività può essere esercitata, favorendo il rafforzamento del legame tra territorio e pescatore, vero e proprio tutore del corpo idrico assegnato. Tra gli obiettivi perseguiti figura il contenimento dei fenomeni di bracconaggio, che stanno coinvolgendo territori sempre più vasti.

In particolare:

- l'**articolo 30** disciplina, nell'ambito della pesca ai salmonidi, l'utilizzo dei tesserini regionali di pesca controllata per la registrazione delle catture, il loro rilascio da parte degli enti e associazioni piscatorie, il monitoraggio dei dati raccolti a fine stagione piscatoria;
- l'**articolo 31** definisce i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca ai fini dell'esenzione dal pagamento della licenza di pesca stabilita alla lettera d), comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012;
- l'**articolo 32** stabilisce le modalità di suddivisione del carico di pesca professionale nelle acque classificate "B" e disciplina i criteri per l'assegnazione delle singole zone che possono essere affidate previo bando ad evidenza pubblica.

CAPO VII - NORME FINALI

Il Capo VII (art. 34) fissa, infine, l'entrata in vigore del regolamento all'ultima domenica di marzo 2018, coincidente con l'inizio della stagione piscatoria 2018-2019. Tale differimento è finalizzato ad offrire adeguati tempi di divulgazione e assimilazione delle significative novità regolamentari introdotte.

Infine, come sopra evidenziato, la proposta di regolamento consta di 2 Allegati:

- **ALLEGATO 1** - Elenco delle specie autoctone (art. 4 del regolamento regionale);
- **ALLEGATO 2** - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione (art. 6 del regolamento regionale).

Schema di regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012 n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse", come modificata dalla legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 e dalla legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la definizione delle modalità di attuazione delle norme di cui alla citata legge regionale n. 11 del 2012.

La presente proposta di provvedimento regolamentare ha natura esclusivamente tecnico-procedurale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di regolamento, costituita complessivamente di 33 articoli, è strutturata in 7 Capi e 2 Allegati.

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Il **Capo I (artt. 1 – 5)** illustra l'oggetto, contiene le definizioni utili per una corretta attuazione del regolamento ed, infine, rinviando all'allegato 1 alla medesima proposta di regolamento, riporta l'elenco delle specie "autoctone" e di quelle "parautoctone", cioè presenti da tempo nel territorio regionale dove hanno ormai assunto un innegabile valore alieutico.

CAPO II - NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Il **Capo II (artt. 6 e 7)** contiene le indicazioni sui periodi di protezione, sulle misure minime di cattura e sulle eventuali limitazioni specifiche di detenzione, riportate nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente proposta di regolamento.

CAPO III - ESERCIZIO DELLA PESCA

Il **Capo III (artt. 8 – 18)** contiene l'elencazione e la descrizione degli attrezzi da pesca nonché le esche e le pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici ("zona classificata A", "zona classificata B", "zona classificata C" e "zona classificata D", di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 11/2012) ed alla tipologia di attività svolta (pesca professionale, sportiva o ricreativa). Sono state, inoltre, definite le modalità di utilizzo dei natanti a fini piscatori.

CAPO IV - MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA

Il **Capo IV (artt. 19 – 26)** completa il quadro delle disposizioni per l'esercizio della pesca, fissando modalità, orari e limiti quantitativi di prelievo. Rispetto alla precedente regolamentazione, sono stati ridotti alcuni dei limiti quantitativi massimi prelevabili giornalmente per i pescatori sportivi. È, inoltre, ribadito il divieto di commercializzazione del pescato da parte di pescatori sportivi o ricreativi.

CAPO V - ATTIVITÀ VARIE

Il **Capo V (artt. 27 – 29)** affronta il tema della regolamentazione della pesca nei canali di bonifica e negli invasi idroelettrici e idrici, assimilandola a quella già prevista per le altre zone analogamente classificate. Vengono, inoltre, declinate le modalità per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti o temporanei da parte delle associazioni piscatorie (così come previsto dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2012) anche in rapporto allo svolgimento della libera pesca.

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Al **Capo VI (artt. 30 – 32)** sono riportate le disposizioni per la distribuzione (nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2012), l'uso e la restituzione dei tesserini di pesca controllata. Vengono inoltre esplicitati i contenuti minimi che devono essere sviluppati nei corsi di avvicinamento alla pesca, al fine di consentire ai minori di anni 18 di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pagamento licenza di pesca sancito dall'art. 14, comma 2, lettera d, della L.R. n. 11/2012.

Infine, vengono definiti i criteri per rendere sostenibile la pressione della pesca professionale sui corpi idrici di categoria "B" in cui tale attività può essere esercitata. Tra gli obiettivi perseguiti figura il contenimento dei fenomeni di bracconaggio, che stanno coinvolgendo territori sempre più vasti.

CAPO VII - NORME FINALI

Il **Capo VII (art. 34)** fissa l'entrata in vigore del regolamento all'ultima domenica di marzo 2018, coincidente con l'inizio della stagione piscatoria 2018-2019. Tale differimento è finalizzato ad offrire adeguati tempi di divulgazione e assimilazione delle significative novità regolamentari introdotte.

Infine, come sopra evidenziato, la proposta di regolamento consta di 2 Allegati:

- **ALLEGATO 1** - Elenco delle specie autoctone (art. 4 del regolamento regionale);
- **ALLEGATO 2** - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione (art. 6 del regolamento regionale).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1841

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1841

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI
CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1841

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1841

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1724 del 06/11/2017
Seduta Num. 41

OMISSIS

L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando